

degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e, quanto a lire 10.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, il Guardasigilli: FASSINO

01G0215

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 aprile 2001.

Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto 14 dicembre 1993 (nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993) recante «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura»;

Visto il proprio decreto 27 gennaio 1999 (nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1999) recante «Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura»;

Visto il proprio decreto 28 febbraio 2000 (nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2000) recante «Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni»;

Considerato che, fino a quando non sarà emanata una norma europea per le porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni oppure fino a quando non saranno attivate le procedure tecnico-amministrative previste dall'art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999, si rende indispensabile, garantendo i necessari requisiti di sicurezza tutelare gli interessi privati consentendo la commercializzazione e l'installazione delle porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni;

Decreta:

Art. 1.

Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni

L'installazione delle porte resistenti al fuoco di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999, e con esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri, è consentita, fino all'emanazione della nuova norma europea per le porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni, alle condizioni riportate nell'art. 2 del presente decreto.

Art. 2.

Condizioni per l'utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni

L'installazione delle porte resistenti al fuoco di cui all'art. 1 del presente decreto, con esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri, è consentita a condizione che, in sede di rilascio del certificato di prevenzione incendi, sia presentata la seguente documentazione:

a) estensione dell'omologazione del prototipo fino ai limiti massimi previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999;

b) relazione descrittiva della porta e degli ulteriori accorgimenti tecnici adottati per garantire le prestazioni di resistenza al fuoco, firmata dal produttore;

c) dichiarazione in cui il produttore, per ogni esemplare commercializzato e sotto la propria personale responsabilità:

c1) indica le dimensioni della porta;

c2) garantisce le effettive prestazioni di resistenza al fuoco, che dovranno essere non inferiori alla classe REI oppure RE indicata nell'atto di omologazione di cui al punto a);

c3) attesta di aver apposto sulla porta il marchio con l'indicazione permanente ed indelebile degli estremi dell'atto di omologazione di cui alla precedente lettera a), il numero distintivo annuale e il nome del produttore;

d) dichiarazione in cui il produttore attesta di avere predisposto il fascicolo tecnico che dovrà contenere almeno la seguente documentazione:

d1) elaborati grafici dettagliati della porta e di tutte le sue componenti;

d2) manuale delle istruzioni per l'installazione, uso e manutenzione della porta;

d3) valutazione del progettista sulla resistenza al fuoco della porta basata anche su eventuali relazioni di calcolo;

d4) relazione del progettista sui materiali impiegati e gli accorgimenti tecnici adottati in relazione alle dimensioni della porta.

Il suddetto fascicolo tecnico dovrà essere conservato dallo stesso produttore ed esibito per i controlli con le modalità previste dall'art. 7 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2001

Il Ministro: BIANCO

01A4664

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 9 aprile 2001.

Devoluzione al comune di Grosseto del complesso aziendale «Il Terzo», sito nella provincia di Grosseto, rientrante nella liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta (E.N.C.C.).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISCIOLTI

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, che ha disposto la soppressione e liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta (E.N.C.C.) e l'unificazione in capo al commissario liquidatore dell'E.N.C.C. delle procedure liquidatorie dell'ente medesimo e delle società controllate;

Visto l'art. 1, comma 3, della citata legge n. 337/1995, il quale ha disposto che il commissario liquidatore redige il rendiconto della liquidazione unificata e che il saldo della gestione è attribuito al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, che provvede agli adempimenti residuali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, che ha istituito lo speciale ufficio liquidazioni, poi denominato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto il decreto del ragioniere generale dello Stato 4 maggio 2000 con il quale la predetta liquidazione unificata è stata avocata al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed affidata all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto l'art. 2, comma 1, ultima parte, della precitata legge n. 337/1995 che dispone che il Ministero del tesoro, a liquidazione avvenuta, devolve i beni patrimoniali, non utilizzati nella liquidazione e senza pregiudizio per le ragioni dei creditori, a titolo gratuito alle amministrazioni dello Stato, ovvero, sentite le regioni interessate, agli enti locali territoriali o a loro consorzi, che ne abbiano fatto richiesta;

Visto il parere espresso dall'ufficio legislativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 48668 del 3 novembre 2000 col quale si conferma la necessità di addivenire alla devoluzione delle aziende agro-forestali al fine di evitare sia una loro gestione a tempo indeterminato non compatibile con gli scopi propri dell'attività liquidatoria, sia i connessi problemi di personale e di produttività;

Vista la richiesta avanzata dal comune di Grosseto, con deliberazione della giunta comunale n. 35 del 23 gennaio 2001, a seguito del formale invito ad esso rivolto dalla regione Toscana con nota prot. 103/25465/12.01 del 19 settembre 2000, di devoluzione gratuita, ai sensi della legge n. 337/1995, del complesso aziendale «Il Terzo», sito nella provincia di Grosseto, i cui elementi identificativi catastali sono contenuti nell'allegato A) che costituisce parte integrante del presente decreto di proprietà della liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta ed intestato in catasto in parte al predetto Ente ed in parte alla Società agricola e forestale per le piante da cellulosa e da carta S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa (S.A.F. S.p.a. in l.c.a.), società facente parte della liquidazione unificata E.N.C.C. e società controllate;

Vista la nota della regione Toscana del 24 gennaio 2001 con la quale veniva rivolto l'invito a «verificare prioritariamente la disponibilità della provincia di Grosseto» per la devoluzione del medesimo complesso aziendale;

Vista la successiva richiesta di devoluzione gratuita avanzata dalla provincia di Grosseto con deliberazione della giunta provinciale del 31 gennaio 2001;

Considerato che alla luce del parere dell'ufficio legislativo prima citato debbono essere privilegiate, tra le diverse soluzioni possibili, quelle che garantiscano la più rapida ed effettiva devoluzione dei beni in questione e non escludano la loro fruizione da parte delle diverse entità territoriali interessate;